

ESTRATTO

DEL DECRETO LEGISLATIVO

9 aprile 2003 n. 68

Il Presidente della Repubblica,
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/29/CE SULL'ARMONIZZAZIONE DI TALUNI
ASPETTI DEL DIRITTO D'AUTORE E DEI DIRITTI CONNESSI NELLA SOCIETA'
DELL'INFORMAZIONE

Emana il seguente decreto legislativo:

CAPO I

Modificazioni della legge 22 aprile 1941, n. 633, recante protezione del diritto d'autore
e di altri diritti connessi al suo esercizio

Art. 69

1.

Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione e ha ad oggetto esclusivamente:

- a. gli esemplari a stampa delle opere, eccettuati gli spartiti e le partiture musicali;
- b. i fonogrammi ed i videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze d'immagini in movimento, siano esse sonore o meno, decorsi almeno 18 mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione, ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno 24 mesi dalla realizzazione delle dette opere e sequenze di immagini.

2. Per i servizi delle biblioteche, discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici è consentita la riproduzione, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto, in un unico esemplare, dei fonogrammi e dei videogrammi contenenti opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, siano esse sonore o meno, esistenti presso le medesime biblioteche, cineteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici.